



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

VISTI gli articoli 33 e 117 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il regio decreto 8 agosto 1924, n. 1534, con il quale l'Opera Nazionale Montessori, con sede centrale in Roma viene eretta in ente morale con il proposito *“di diffondere in Italia e all'estero il movimento per l'applicazione del metodo di educazione infantile”*;

VISTA la legge 16 febbraio 1987, n. 46 recante *“Statizzazione delle sezioni di scuola materna e delle classi di scuola elementare gestite dall'Opera nazionale Montessori”*;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;

VISTO in particolare l'articolo 142 del citato decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina le sezioni e classi ad indirizzo didattico differenziato Montessori, così come modificato dall'articolo 2 della legge 1° ottobre 2024, n. 150, recante *“Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 recante *“Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 recante *“Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo”* ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n.107, recante *“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”*;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 22 novembre 2021, n. 334 con il quale sono state adottate le *“Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 24 febbraio 2022, n. 43 con il quale sono stati adottati gli *“Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 21 dicembre 2023, n. 251, con il quale è stata approvata la modifica dello Statuto dell'Opera Nazionale Montessori, ora Opera Nazionale Montessori - ETS;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 giugno 2025, n. 112, con il quale sono stati disciplinati, ai sensi del comma 1, lett. d), e comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 150/2024, l'istituzione e il funzionamento delle sezioni a metodo Montessori nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale d'istruzione nonché l'ordinamento dei corsi di differenziazione didattica e i relativi requisiti di accesso finalizzati al rilascio del titolo di differenziazione didattica;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 9 dicembre 2025, n. 221 recante *“Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione”* che entreranno in vigore dall'anno scolastico 2026/2027 per la scuola dell'infanzia e a partire dalle classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e il successivo C.C.N.L. sottoscritto in data 23 dicembre 2025;

VISTA la convenzione di durata triennale, stipulata il 7 ottobre 2022 fra il Ministero dell'istruzione e l'Opera Nazionale Montessori;

RITENUTO di dover stipulare una nuova Convenzione con l'Opera Nazionale Montessori - ETS, per la realizzazione dello specifico metodo didattico differenziato, ai sensi dell'articolo 142 del citato D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive norme;

TRA

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

E

L'OPERA NAZIONALE MONTESSORI – ETS

si stipula la seguente

CONVENZIONE

Art.1

(Attivazione di percorsi scolastici secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, possono istituire sezioni di scuola dell'infanzia e classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado secondo il metodo di differenziazione didattica Montessori ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 112.

2. Il Collegio dei docenti, sulla base di un numero di richieste di iscrizioni adeguato alla formazione di una classe secondo la normativa vigente, elabora, nell'ambito del Piano triennale dell'offerta formativa, un progetto educativo che tiene conto dei principi montessoriani. A tal fine, l'istituzione scolastica può richiedere all'Opera nazionale Montessori - ETS l'assistenza tecnica di cui all'articolo 4. Il Piano triennale dell'offerta formativa, così integrato, è approvato dal Consiglio di Circolo o d'Istituto.
3. Il progetto approvato è presentato al competente Ufficio Scolastico Regionale per valutazione e richiesta ai fini della formazione delle classi e per l'assegnazione del personale munito di titolo di differenziazione didattica, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 112.
4. Il Dirigente scolastico, nel novero delle classi autorizzate e dell'assegnazione di personale docente munito dello specifico titolo di differenziazione didattica, avvia il funzionamento delle relative sezioni o classi ad indirizzo didattico differenziato provvedendo a dotarsi delle attrezzature e del materiale per la realizzazione del metodo Montessori con fondi a carico dell'istituzione scolastica.
5. Le istituzioni scolastiche che attivano sezioni o classi a metodo Montessori si impegnano, qualora necessario, a richiedere l'assistenza tecnica di cui all'articolo 4, a tutela della qualità della proposta montessoriana.

Art. 2

(Insegnanti preposti alle sezioni e classi a metodo differenziato)

1. Alle sezioni e classi, di cui al precedente articolo 1, sono assegnati insegnanti abilitati in possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori, rilasciato ad esito dei corsi di differenziazione didattica, distinti per grado di istruzione, secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2025, n. 112.
2. Per l'assegnazione di insegnanti di sostegno alle sezioni e classi che attuano il metodo didattico Montessori, in cui siano presenti bambini ed alunni disabili, è richiesto il titolo di specializzazione sul sostegno e, di norma, il diploma di differenziazione didattica "Montessori".
3. Il docente, in possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori conseguito secondo le disposizioni vigenti in materia, in servizio in sezione o classe che attua il metodo "Montessori", anche se a tempo determinato, è tenuto a curare la specifica formazione, nel quadro dei criteri e progetti concordati tra il dirigente scolastico e gli esperti dell'assistenza tecnica di cui al successivo articolo 4.

3. I docenti neoassunti, in possesso del diploma di differenziazione didattica Montessori conseguito secondo le disposizioni vigenti in materia, curano nell'anno di formazione e prova l'approfondimento nel metodo, sulla base di specifici criteri e progetti concordati tra il dirigente scolastico e gli esperti dell'assistenza tecnica di cui al successivo articolo 4.

Art. 3

(Il metodo Montessori nel Sistema integrato zerosei)

1. L'Opera Nazionale Montessori - ETS promuove, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, con le Regioni e con gli Enti locali e nel rispetto delle funzioni e compiti affidati a ciascun soggetto istituzionale dal decreto legislativo n. 65/2017, attività formative sui principi del metodo Montessori rivolte al personale educativo dei servizi educativi per l'infanzia.

Art. 4

(Assistenza Tecnica)

1. Al fine di garantire la più proficua applicazione del metodo e il necessario sostegno didattico e metodologico, l'Opera Nazionale Montessori - ETS presta assistenza tecnica alle istituzioni scolastiche statali ove siano attivate sezioni o classi a differenziazione didattica Montessori.

2. L'Opera Nazionale Montessori - ETS presta, altresì, la propria assistenza tecnica alle scuole paritarie ove siano attivate sezioni o classi a differenziazione didattica Montessori attraverso la stipula di specifiche convenzioni con i soggetti gestori.

3. L'Opera Nazionale Montessori – ETS si impegna, inoltre, a prestare la propria consulenza ai fini della predisposizione del progetto educativo di cui all'articolo 1 alle istituzioni scolastiche che intendono attivare sezioni o classi a differenziazione didattica Montessori.

Art. 5

(Sviluppo e diffusione del pensiero di Maria Montessori)

1. L'Opera Nazionale Montessori - ETS e il Ministero dell'istruzione e del merito, possono organizzare incontri, seminari, convegni e attività formative, sia a livello locale che nazionale, al fine di promuovere lo sviluppo e la diffusione del pensiero e del metodo d'insegnamento di Maria Montessori, per garantirne l'autentica interpretazione.

Art. 6

(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione ha la durata di tre anni dalla sottoscrizione, fatte salve eventuali innovazioni ordinamentali che ne richiedano la revisione.

Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

IL CAPO DIPARTIMENTO

Carmela Palumbo

Opera Nazionale Montessori - ETS

IL PRESIDENTE

Benedetto Scoppola